

**Luigi Sabbarese**, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, (Studia Canonica 52), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2006, 166 pp.

Il titolo dell'opera riflette molto bene il suo contenuto. Si tratta, infatti, di uno studio sulle disposizioni legali ecclesiastiche che regolano diverse materie, ma che hanno in comune il fatto di interessare in modo specifico coloro che non si trovano nel proprio territorio di origine.

Il libro, appartenente alla collana di "Studia canonica" dell'Università Urbaniana, si presenta in una curata e moderna veste tipografica, anche se essa può apparire talvolta alquanto farraginosa, a scapito della chiarezza.

L'opera è divisa in quattordici capitoli. Il primo (il più esteso: pp. 9-24) è quello di carattere più marcatamente teorico, e l'unico in cui non si analizza nessun settore particolare della legislazione ecclesiastica, ma si presentano alcuni spunti di riflessione sui fondamenti dell'assistenza pastorale ai fedeli coinvolti nel fenomeno della mobilità umana: la dimensione universale e particolare della Chiesa, il principio di comunione, risvolti teologici delle migrazioni. Forse è in questo capitolo dove emergono con speciale nitidezza le caratteristiche biografiche dell'Autore, il quale, da buon sacerdote scalabriniano, conosce da vicino il tema e possiede una particolare sensibilità per i problemi umani e pastorali che le migrazioni comportano.

I seguenti capitoli, dal secondo al sesto, sono dedicati all'esame della determinazione del rapporto dei fedeli che non si trovano nel proprio territorio con la Gerarchia ecclesiastica: le leggi canoniche per i forestieri e i girovaghi, la condizione canonica del dimorante e del girovago, le conseguenze giuridiche del luogo di origine, domicilio e quasi-domicilio, l'iscrizione alle Chiese *sui iuris* e, infine, la potestà extraterritoriale dei Patriarchi orientali. L'A. passa al vaglio le norme codicili sul domicilio, sulla determinazione del soggetto passivo delle leggi, sull'iscrizione alle Chiese *sui iuris*, ecc., tenendo sempre presente il Codice dei canoni delle Chiese orientali, giacché in questo campo la presenza e la mobilità dei fedeli di rito orientale è assai significativa e pone non poche questioni di interritualità e di delimitazione delle giurisdizioni.

Il settimo capitolo tratta dei diritti e dei doveri dei fedeli migranti. Oltre alla considerazione di alcuni diritti comuni a tutti i fedeli ma particolarmente impor-

tanti per i migranti, viene opportunamente messo in risalto il diritto dei migranti ad una pastorale specifica, il che costituisce, a mio avviso, il perno attorno al quale devono ruotare le diverse strutture organizzative della pastorale in favore dei fedeli coinvolti nel fenomeno della mobilità. Infatti, dopo questo capitolo, il resto del libro prosegue con lo studio di aspetti collegati all'organizzazione della pastorale per i migranti.

Il capitolo ottavo si intitola *Sollecitudine dei chierici per la Chiesa universale*, e, infatti, solo tale sollecitudine renderà in pratica possibile l'attenzione pastorale in favore dei migranti, ma, in realtà, il capitolo è dedicato ai problemi legali relativi ai passaggi dei chierici da una circoscrizione ecclesiastica ad un'altra o addirittura ad un'altra Chiesa *sui iuris*. Nel capitolo nono, dedicato all'"erezione di Chiese particolari in ragione del rito o di altri simili motivi", l'A. esamina i principi di territorialità e di personalità, in riferimento al commento dei canoni 372 – relativo alla possibilità, sia pure eccezionale, di diocesi personali – e 294, sulle prelature personali, e studia i canoni relativi alla responsabilità dei vescovi nei confronti dei migranti, per finire con un riferimento agli ordinariati latini per i fedeli orientali, figura esistente benché non prevista dalla legislazione canonica.

I capitoli decimo e undicesimo trattano dell'organizzazione dell'attenzione pastorale ai migranti a livello più immediato, concretamente delle parrocchie (territoriali e personali, quasi-parrocchie, parrocchie di altro rito) e dei cappellani, rispettivamente. A proposito dei cappellani sono menzionate le missioni con cura di anime; ci si potrebbe chiedere se non fosse stata più opportuna una trattazione a parte di questo istituto.

Gli ultimi tre capitoli sono dedicati a questioni canoniche puntuali che la pastorale con i girovaghi, forestieri e migranti pone: l'assistenza ai matrimoni, il tribunale ecclesiastico del girovago e l'esercizio della potestà esecutiva nei confronti dei forestieri.

Il libro si chiude con delle appendici contenenti modelli di atti giuridici ricorrenti nella pastorale con i migranti: convenzione tra una diocesi e un istituto religioso per l'affidamento di una rettoria con annessa una *missio cum cura animarum* per i migranti, decreto di erezione di una parrocchia personale, decreto di costituzione di cappellania dei migranti, decreto di nomina di incaricato per la cura pastorale dei migranti, ecc. Penso che bisognerebbe congratularsi con l'A. per la

scelta di includere queste appendici perché sono di per sé molto illustrative, nel senso che la loro visione aiuta a capire meglio le questioni giuridiche che la pastorale con i migranti pone nella pratica, e talvolta possono essere un prezioso strumento di consultazione, qualora si dovesse procedere a porre un atto del tipo di quelli riportati.

La presenza di queste appendici è significativa dello scopo dell'opera, che è, se non erro, prevalentemente pratico. Infatti, il libro offre un esame delle soluzioni legali a questioni molto diverse fra di loro (interritorialità, cumulazione di giurisdizioni, concetto di domicilio, foro competente, ecc.), ma che hanno in comune il riferimento ai fedeli che si trovano fuori dal proprio luogo di origine. Trattandosi di una visione di aspetti tanto vari del diritto canonico, essi non vengono studiati in maniera specifica, con una bibliografia esauriente, ma l'opera recensita ha il pregio di presentare in un unico volume le disposizioni canoniche sulle questioni che emergono nella pratica pastorale con i migranti e con i forestieri in generale, aggiungendo delle opportune spiegazioni scritte da un A. che dimostra di conoscere bene la materia.

Senz'altro si è davanti ad un volume di grande utilità per chi deve affrontare problemi canonici relativi alla pastorale con i migranti. Si tenga presente, infatti, che molte delle questioni trattate esulano dalle abituali problematiche pastorali, proprio perché qui si contempla la situazione specifica dei migranti, sicché esse sono poco conosciute e presentano talvolta una certa difficoltà di comprensione, specie per chi non è specialista della materia (si pensi, per esempio, ai problemi relativi all'interritorialità o alla presenza di giurisdizioni personali accanto a quelle territoriali). Ma, al di là dell'utilità pratica, l'intero volume costituisce uno spunto di riflessione sull'opera evangelizzatrice e pastorale della Chiesa nell'ambito della mobilità umana, in un mondo caratterizzato, da una parte, dalla globalizzazione, ma, dall'altra, dalla rilevanza pratica del luogo (cioè, dalla "glocalizzazione", come sintetizza l'A., adoperando questo neologismo). Dopo la lettura di questo libro, non si può non trarre la conclusione della necessità di una pastorale specializzata in favore dei migranti, capace di offrire loro quanto meno gli stessi mezzi salvifici di cui avrebbero goduto se non fossero stati costretti ad abbandonare il loro luogo di origine.

Eduardo Baura

**Matthias Pulte**, *Das Missionsrecht ein Vorreiter des universalen Kirchenrechts*, Steyler Verlag, Nettetal 2006.

La presente monografia di Matthias Pulte si presenta quale studio rigoroso ed approfondito di diritto missionario.

L'A. è mosso dall'intento coraggioso ed al contempo affascinante di mostrare come il diritto universale, e soprattutto le due codificazioni del 1917 e 1983, non sono una realtà statica, impermeabile e monolitica, bensì, al contrario, si presentano come corpi giuridici che sono sempre stati sensibili alle suggestioni che provenivano dalle terre di missione e quindi da tutto ciò che era il portato normativo del diritto missionario e particolare. Tale diritto missionario ha quindi contribuito allo sviluppo del diritto universale, nonché al suo continuo adattamento alle più diversificate esigenze normative che sono andate emergendo nel corso dei secoli. L'A. mostra e dimostra con rigore scientifico come alcuni istituti giuridici nati nell'alveo del diritto missionario o addirittura come frutto di esperienze giuridiche di diritto particolare sono stati poi recepiti dal diritto universale.

L'opera si articola su cinque capitoli. Il primo tratteggia l'evoluzione storica del diritto missionario, dal XVI secolo fino al Concilio Vaticano II. Il secondo capitolo tenta di dimostrare quali influssi il diritto missionario abbia esercitato sull'insegnamento proprio del Concilio Vaticano II. L'A. arriva qui ad affermare che i punti di maggior interesse e di discussione propri dell'assise conciliare sono stati determinati dalle esperienze e dagli interrogativi provenienti dalle terre di missione.

Il terzo capitolo mostra lo sviluppo e l'incremento del diritto missionario dopo il Concilio Vaticano II, ovvero come esso abbia inciso sul diritto universale e quale influsso ha avuto sul redigendo Codice pubblicato nel 1983.

Il quarto capitolo si concentra sul diritto particolare di area germanofona, nell'intento di dimostrare quale influenza il diritto missionario abbia esercitato su tale produzione normativa.

Il quinto capitolo infine volge maggiormente l'attenzione alla situazione presente e all'apertura del diritto universale verso le sollecitazioni provenienti dal diritto particolare delle terre di missione. L'A. raccoglie poi la sfida di verificare come un diritto scaturente da una società in rapida evoluzione, sottoposto anche alle

spinte della globalizzazione, possa incontrare e conciliarsi con un diritto fortemente segnato da un precipitato e da una tradizione giuridica di radice romanistica e germanica.

Il volume risulta estremamente interessante. L'A. documenta con rigore scientifico come il diritto universale non sia qualcosa di monolitico e statico, bensì un realtà aperta alle sollecitazioni ed esigenze provenienti dall'intero orbe terraqueo. Ciò dimostra, ancora una volta, la perenne giovinezza dell'evento ecclesiale quale corpo vivo, che progredisce, si sviluppa ed è sempre sensibile a ciò che continuamente nasce e si ripropone al suo interno, anche nella sua estrema periferia.

L'A. porta come esempio, con dovizia di ricostruzione storica, la disciplina matrimoniale, dimostrando come la normativa propria della codificazione del 1983 si sia arricchita di quella che è stata la riflessione teologico-giuridica avvenuta nelle terre di missione e ciò in particolare per quanto riguarda il consenso, gli impedimenti dirimenti e le problematiche relative alla *mixta religio*.

Ugualmente a proposito della partecipazione dei laici agli uffici ecclesiastici e alla cooperazione alla potestà di governo (can. 129 § 2) il Pulte, che simpatizza per la possibilità di concepire un esercizio distinto di *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*, mostra quanto il precipitato normativo del diritto missionario abbia condizionato le scelte del Legislatore codiciale, fino a possibilitare la titolarità dei laici nell'amministrazione dei sacramentali e nell'assistenza al matrimonio.

Il diritto missionario ha quindi dimostrato di essere il punto di sutura tra diritto universale e diritto particolare ed è anche ciò che ha permesso un reciproco travaso di insegnamento e di soluzioni normative e di governo. Grazie al diritto missionario – afferma l'A. quasi ricorrendo ad un gioco di parole – il diritto della Chiesa latina si è vieppiù trasformato in un vero e proprio diritto della Chiesa universale. L'influsso del diritto missionario sul diritto universale è la riprova, secondo l'A., che il diritto codiciale non ha come origine solo il diritto europeo, ma si avvale di tutto ciò che è la produzione normativa dell'intera Chiesa cattolica.

Secondo il Pulte il diritto missionario si pone così, di sovente, quale chiave ermeneutica del diritto universale, in quanto se è nelle sollecitazioni provenienti dalle zone di missione che è rinvenibile l'impulso ad una certa produzione

normativa, tali *desiderata* illuminano anche la *ratio* e la finalità per cui un determinato disposto legislativo è stato pensato e voluto. Il diritto missionario si presenta così come un'ottima possibilità di ricostruzione delle circostanze storiche, culturali ed ecclesiali in cui il Legislatore ha redatto una determinata normativa.

Andrea D'Auria

**Zbigniew Piłat**, *Rilevanza giuridica delle interpellazioni e delle causazioni nello scioglimento del matrimonio*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2007, 298 pp.

The doctoral thesis of Piłat, defended in Pontifical Gregoriana University in 2005, was published by the same University Press in 2007. The work specifically deals with the relevance of the interpellation and of the caution in all cases of *privilegium fidei*: Pauline privilege (cc. 1143-1147), polygamy (c. 1148), persecution/imprisonment (c. 1149), and *in favorem fidei*.

The work is elaborated in four chapters. In the first chapter the author has well elaborated the history of each "privilege", since St. Paul to 2001 "Normes". In the second chapter the scope, necessity, the mode of interpellating, the dispensation, and the juridic effect of the interpellation in Pauline privilege are analysed in detail. The third chapter is dedicated to the XVI century Pontifical Constitutions, i.e., *Altitudo* of Paul III (A.D. 1537), *Romani Pontificis* of Pius V (A.D. 1571), and *Populis* of Gregory XIII (A.D. 1585). The author narrates the development of interpellations and cautions from the said Pontifical Constitutions until 1983 Code. The last chapter, naturally, is dedicated to *favor fidei*; the author explains the relevance of interpellations and of cautions in the "Normes" for the dissolution of marriage *in favorem fidei*.

The work, no doubt, is very well done and equally pleasant to read. The citations of numerous documents of the Roman Curia, in particular, of the then *Sacra Congregatio de Propaganda Fide* and *Sacra Congregatio de Sancti Officii* make the work an important source of reference in the subject matter.

Elias Frank

**Dimitrios Salachas – Krzysztof Nitkiewicz**, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2007, 189 pp.

In questi ultimi tempi, la conservazione dei riti è uno dei problemi più urgenti che la Chiesa deve affrontare, dato il ritmo accelerato delle emigrazioni. Certe comunità orientali hanno già un gran numero della loro popolazione in territorio sottoposto alla giurisdizione latina. A volte queste hanno trascurato il loro rito e si sono adattate in tutto al rito latino. La generazione seguente non si pone più la questione e si considera in pratica come latina. Il presente *Sussidio* intende essere uno strumento canonico-pastorale in tutti quei luoghi dove le comunità orientali cattoliche coesistono con quelle latine, e si rivolge soprattutto agli Ordinari e ai parroci per la soluzione di diversi problemi pratici che oggi-giorno si presentano.

Il volume raccoglie 117 voci in ordine alfabetico, a partire da “acattolici” per finire con “zingari”; inoltre è corredato da un elenco di termini del Codice orientale e dei relativi corrispondenti del Codice latino, nonché da undici formule dei rescritti emanati dalla Sede Apostolica (Congregazione per le Chiese Orientali).

Gli Autori, essendo membri a diverso titolo della Congregazione per le Chiese Orientali, affrontano i differenti problemi grazie alla loro esperienza e alla loro competenza, ma senza indicare, purtroppo, mai le fonti, importanti per chi intende fare uno studio approfondito (il *Sussidio* è privo di note). Esaminiamo alcune voci.

Alla voce *Acattolici orientali che convengono alla piena comunione* vi è un paragrafo dedicato alla “appartenenza ecclesiale”. Commentando il can. 35 che stabilisce che il fedele acattolico accolto nella Chiesa cattolica appartiene alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito, si afferma che poiché dalla validità dell’iscrizione a una Chiesa *sui iuris* dipende la validità o la liceità di una serie di atti giuridici, il canone è vincolante (cf. p. 14). Sia OE 4 che il can. 35 sembrano esortativi. Fu proposto di formulare il canone in modo obbligatorio, ma «nessuno oggi sostiene più che il concilio abbia voluto dare in materia una norma *ad validitatem*» (“Nuntia” 22, 31). Se ad esempio un ortodosso desidera di essere iscritto alla Chiesa latina, occorre il permesso della Congregazione per le Chiese Orientali e l’appoggio dell’Ordinario latino, secondo la prassi attuale. Ma, se ad esempio, un anglicano

desidera di essere ascritto alla Chiesa maronita? Crediamo che ciò sia possibile proprio in virtù del can. 35 CCEO che stabilisce «salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni». Perciò, in via ordinaria, un ortodosso che diventa cattolico appartiene alla Chiesa orientale del suo rito, mentre un protestante proveniente tradizionalmente dalla Chiesa d'Occidente, appartiene alla Chiesa latina. Se ad esempio un romeno ortodosso desidera passare alla Chiesa cattolica e nel suo paese non vi è gerarchia romena cattolica, ma solo quella latina, il Vescovo latino l'accoglierà nella Chiesa cattolica, sarà suo suddito a norma del can. 916 § 5 CCEO, ma sarà ascritto alla Chiesa romena cattolica.

Tra le competenze delle “Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*” vi è anche la «costituzione di tribunali ecclesiastici regionali e nazionali» (p. 31). Dal tenore del can. 322 che tratta di queste Assemblee, che non possono essere paragonate alle Conferenze episcopali latine, in quanto si tratta di una istituzione nuova, atipica, comune a tutte le Chiese *sui iuris*, latina compresa, le quali coesistono in uno stesso territorio, e direttamente dipendente solo da quella autorità che è suprema arbitra delle relazioni interecclesiali (cf. “Nuntia” 23, 103), non risulta una tale competenza. Possiamo dire che queste Assemblee sono simili alle Conferenze Episcopali, almeno a livello istituzionale, in quanto le prime non possiedono propriamente le potestà legislative delle seconde, bensì tutta la funzione animatrice e coordinatrice delle Conferenze Episcopali (cf. “Nuntia” 23, 103); infatti il motu proprio *Apostolos Suos*, sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi, del 21 maggio 1998, alla nota 1 dice che il documento tocca le Assemblee costituite nelle regioni in cui vi sono più Chiese *sui iuris* e regolate dal CCEO, can. 322 e dai relativi Statuti approvati dalla Sede Apostolica, nella misura in cui queste si avvicinano alle Conferenze dei Vescovi.

Circa la “Comunione ecclesiastica” che il Patriarca deve richiedere al Romano Pontefice dopo l'intronizzazione, nel *Sussidio* si afferma che il Patriarca prima di riceverla «non deve convocare il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale né ordinare Vescovi» (pp. 57, 110). Non mi sembra un obbligo poiché il can. 77 dice «ne Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocet neque Episcopos ordinet».

Tra gli atti riservati al Romano Pontefice (“Competenze specifiche della Congregazione per le Chiese Orientali”), figura anche la «Dispensa dagli impedimenti



matrimoniali di ordine sacro e di voto pubblico perpetuo di castità, a meno che non si tratti di Congregazioni di diritto eparchiale» (p. 64); ma non si tiene presente che il Patriarca può dispensare dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in congregazioni di qualsiasi condizione giuridica (cf. can. 795 § 2).

Alla voce *Cura pastorale degli orientali nelle diocesi latine*, riportando per esteso il can. 193 § 3, si afferma: «Sebbene nel CIC manchi una espressa disposizione su questa materia, implicitamente riguarda anche gli Ordinari latini, tenendo conto del principio del can. 19 del CIC circa la *lacuna legis*» (p. 78). In linea di principio, siamo d'accordo sul fatto che gli Ordinari latini, prima di designare presbiteri, parroci o sincelli per la cura pastorale dei fedeli delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi, ma non siamo d'accordo nell'invocare il can. 19 CIC. La Pontificia Commissione per la Revisione del *Codex Iuris Canonici Orientalis* avrebbe voluto estendere questa norma alla Chiesa latina, ma il testo promulgato non ne fa cenno per cui, a norma del can. 1 CCEO, essa vincola giuridicamente soltanto gli orientali (cf. "Nuntia" 24-25, can. 191). Tuttavia i Vescovi latini devono tenere presente che per la mentalità orientale l'appartenenza ad una comunità rituale ha grande rilievo socio-politico, e può prevalere perfino sul concetto di cittadinanza. Inoltre, a norma del can. 214 CIC, i Vescovi latini sono tenuti a far sì che i fedeli affidati alle loro cure rendano culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito; ancora, i Vescovi latini devono condividere la preoccupazione della Sede Apostolica che i cattolici orientali possano praticare ovunque il loro rito.

Nella stessa voce, per la delega per la celebrazione del matrimonio, si riporta il n. 83 della *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del CCEO* (1996): «Occorre tenere presente che, con l'eccezione del caso in cui il Gerarca o il parroco siano, a norma del can. 916 del CCEO, di altra Chiesa *sui iuris*, la celebrazione deve avvenire, *ad licitatem*, secondo il rito degli sposi, o di uno di loro in caso di matrimonio interrituale. Una celebrazione in altro rito è dunque illecita, ma può essere autorizzata caso per caso dalla Santa Sede Apostolica»; e si aggiunge: «Questa norma deroga la norma generale stabilita da entrambi i Codici, secondo la quale il ministro deve celebrare i sacramenti secondo il proprio rito» (p. 79). Non siamo affatto d'accordo. Il can. 830 § 1 CCEO dichiara: «Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo finché svolgono legittimamente l'ufficio possono conferire ai sacerdoti di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa la-

tina, la facoltà di benedire un determinato matrimonio entro i confini del loro territorio». Questo canone si riferisce alla sola validità: «Ciò non appare dal testo, ma dal principio generale, enunciato nel can. 674 §2, secondo il quale *minister sacramenta celebret secundum præscripta liturgica propriae Ecclesiae sui iuris*», M. Brogi, *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, "Antonianum" 66 (1991), 53. Dunque, se il sacerdote è di un'altra Chiesa *sui iuris*, si deve attenere al rito liturgico proprio e non a quello degli sposi, a meno che non abbia ricevuto dalla Sede Apostolica la speciale facoltà (biritualismo). Dello stesso tenore è il corrispondente can. 1111 § 1 CIC. Vi è contraddizione tra l'Istruzione n. 83 e il Codice; dunque, riteniamo che, stante tale contraddizione, bisogna stare alla norma codiciale. Inoltre, non mi sembra ragionevole che un sacerdote orientale per celebrare il matrimonio di due latini debba celebrarlo in rito latino e se vuole celebrarlo in rito orientale si richiede la facoltà della Sede Apostolica; come pure, un sacerdote latino per celebrare il matrimonio di due orientali debba celebrarlo in rito orientale e se vuole celebrarlo in rito latino si richiede la facoltà della Sede Apostolica (cf. p. 79).

Il can. 333 CCEO prescrive: «Anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa *sui iuris* sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese *sui iuris*». Il *Sussidio* aggiunge: «Si tratterebbe di un seminario interrituale» (p. 103). Qui non si tratta di un seminario interrituale, ma di seminario che ospita alunni di altre Chiese *sui iuris*. Il seminario interrituale è contemplato dal can. 332 § 2: «Si deve erigere un seminario maggiore che serva o a un'eparchia molto ampia oppure, se non a un'intera Chiesa *sui iuris*, almeno a diverse eparchie della stessa Chiesa *sui iuris*, facendo opportune convenzioni, anzi anche a diverse Chiese *sui iuris* che hanno un'eparchia nella stessa regione o nazione, in modo che, sia per il conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di mezzi per il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla manchevole».

Circa le indulgenze, si dice che «i Patriarchi orientali hanno la facoltà di concedere indulgenza parziale ai fedeli della propria Chiesa patriarcale ovunque essi dimorino» (p. 109). Non solo, perché i Patriarchi hanno la facoltà di concedere la benedizione papale con indulgenza plenaria tre volte l'anno.

Il *Sussidio*, nonostante gli errori tipografici, ortografici e grammaticali, è un buon vademecum che aiuta non solo ad applicare le norme interrituali contenute nei Codici, ma anche a conoscere meglio l'unico *Corpus Iuris Canonici* della Chiesa cattolica.

Lorenzo Lorusso

**Méthode Gahungu**, *Inculturare la vita consacrata in Africa. Problemi e prospettive*, (Nuova Biblioteca di Scienze Religiose 4), Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2007, 183 pp.

L'A., professore dell'Università Salesiana, sacerdote africano dell'arcidiocesi di Bujumbura nel Burundi, da anni riflette sulla tematica dell'inculturazione della vita consacrata, che ha maturato anche nel confronto diretto con i consacrati in missione sul continente africano e partecipanti ai diversi Corsi per Formatori, che l'Università organizza.

Nel volume Gahungu raccoglie il frutto del suo studio e della sua riflessione sull'inculturazione, così come è stata dibattuta nel Sinodo speciale dell'Africa del 1994, dividendolo in tre capitoli: 1. *L'inculturazione della vita dei consacrati*; 2. *Inculturazione della vita consacrata in Africa. Problemi e sfide*; 3. *Inculturazione della vita consacrata in Africa. Prospettive*.

Il primo capitolo presenta la nozione di inculturazione in generale e di inculturazione della vita consacrata, che riguarda la Chiesa nella sua vita, nelle sue tradizioni e nella sua missione, poiché la vocazione religiosa è da collocare nel prolungamento della vocazione battesimale. L'inculturazione fa sì che il Vangelo si possa esprimere nella cultura dei singoli popoli, cioè nella catechesi, nei propri riti liturgici, nell'arte sacra, nel diritto particolare e infine in tutta la vita ecclesiale, conservando l'integrità della fede e dei costumi. Giovanni Paolo II invita ad avere l'audacia di inculturarsi e di inculturare.

Come le generazioni attuali di consacrati possono vivere fedelmente i carismi che lo Spirito ha elargito ai fondatori dei tempi passati, in altre condizioni di tempo e forse anche di spazio? Come vivere l'unità e la comunione quando la famiglia religiosa è sparsa nel mondo con una grande diversità di lingue? Come

pensare la vita religiosa in modo rinnovato e attuale? Quali impianti organizzativi, quali processi formativi, quale base materiale ed economica, proporre secondo le esigenze di tale o tal altra cultura di accoglienza? L'A. cerca di rispondere a questi interrogativi, perché l'inculturazione della vita religiosa è necessaria per rendere i religiosi capaci di testimoniare il Vangelo al mondo e di rispondere in modo adeguato alle sfide presenti nei diversi ambienti di vita e contesti culturali.

Questo processo comporta la spogliazione di alcuni modi di presentarsi al mondo che i religiosi hanno sempre assunto ma che non rispondono più alla loro vocazione nel mondo d'oggi e nella Chiesa. Gahungu indica vari livelli su tre piani: quello della persona come individuo, membro di un Istituto di vita consacrata, impegnato in un processo di crescita permanente dentro una comunità di vita; quello che riguarda l'Istituto di vita consacrata nella sua progettazione e programmazione di itinerari formativi per i suoi membri, per una missione più efficace nel mondo; quello che si riferisce alla collaborazione ecclesiale e operativo-attiva tra vari Istituti di vita consacrata.

Il secondo capitolo mette in evidenza i grandi ostacoli che si pongono all'inculturazione della vita consacrata in Africa. Secondo il nostro A., sul continente africano vi sono molti Istituti di vita consacrata senza carisma vero e proprio oppure hanno lo stesso carisma, almeno per quanto riguarda il tipo di apostolato, o sembrano nati per la pastorale diocesana in un contesto di carenza di operai apostolici. Questo porta ad una formazione debole, non inculturata e qualche volta anche poco evangelica, con errori sul concetto di vocazione e pericoli. Alcuni Istituti si interessano di reclutare soltanto per assicurare la propria sopravvivenza, oppure la vita consacrata è ricercata per stare tranquilli in una vita senza grandi preoccupazioni; alcuni propongono cammini formativi che annientano la personalità dei candidati, altri reclutano candidati ancora minorenni che vanno a formare in altre culture. Si hanno vocazioni "tappabuchi" e a scopo utilitarista che vivono la multiculturalità con conflittualità, preoccupandosi dell'uniformità e non della unità nella diversità. Particolari problemi vivono i religiosi fratelli e le religiose, e i rapporti degli Istituti non sono sempre cordiali con i presbiteri diocesani e con i vescovi; inoltre, vi è la ricerca del potere per avere accesso alle possibilità che essa dà dal punto di vista delle decisioni e dell'aver.

Il terzo capitolo presenta le prospettive proponibili per l'inculturazione della vita consacrata in Africa. Prima di ogni proposta e prospettiva, i consacrati africani devono porsi delle domande: Siamo cristiani della nostra terra, del nostro continente? Forse ci vergogniamo di essere africani? Non abbiamo la tendenza ad allontanarci dalle nostre culture africane presentando i modelli culturali occidentali come l'unico ideale da raggiungere nell'evangelizzazione? Come inculturare il celibato in un mondo africano assetato di fecondità? Come riempire il cuore africano della speranza che dà Gesù Cristo di vivere pienamente? Qual è l'atteggiamento giusto che deve assumere l'autorità nella comunità per rendere positiva l'obbedienza dei religiosi?

Per l'inculturazione della vita consacrata in Africa occorre riscoprire il carisma e lo spirito di ogni Istituto per renderli testimonianza per il mondo d'oggi; è necessario un itinerario formativo (*ratio formationis*) che sappia mettere a fuoco in modo chiaro lo scopo da realizzare, cioè una finalità educativa forte che definisca bene l'identità vocazionale dell'Istituto, ma anche i mezzi e gli strumenti per camminare in questo processo. Inoltre, occorre scegliere bene i protagonisti che possono permettere di raccogliere frutti migliori nella formazione, e insistere sulla loro preparazione. Tutte le dimensioni della formazione (umana, spirituale, culturale-intellettuale, e pastorale-missionaria) devono essere integrate armonicamente per favorire la crescita e il raggiungimento della maturità vocazionale. In questo discorso delle aree della formazione va ricordata anche l'importanza di inculturare la preghiera e le sue espressioni, l'abito religioso e il rito di consacrazione. Anche i consigli evangelici devono essere capaci di parlare al mondo africano, con la possibilità di introdurre altri tipi di voti per l'Africa.

Le culture africane offrono tante possibilità e tanti elementi che permettono di inculturare la vita religiosa. Per i consacrati, entrare nel processo di inculturazione significa aderire ad un programma di conversione continua, di rinnovamento, di rigenerazione e di ristrutturazione, cioè di riforma interiore ed esteriore.

Lo studio e le riflessioni del prof. Gahungu interpellano soprattutto i vescovi diocesani e i superiori maggiori responsabili della missione in Africa, ma aiutano anche ciascun religioso, africano e non, ad esaminare se stesso per il rinnovamento della sua vita e apostolato.

L.L.

**J.-J. Dobo Kuma**, *Les problèmes juridiques posés par le statut civil de l'Églises en République Démocratique du Congo*, Thesis ad doctoratum in Iure Canonico totaliter edita, Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Romae 2007, 294 pp.

Questa pubblicazione sui problemi giuridici derivanti dallo statuto civile della Chiesa nella Repubblica Democratica del Congo è la tesi dottorale di Jules-José Dobo Kuma sostenuta nella facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce in Roma. Sullo sfondo del rapporto libertà religiosa e riconoscimento giuridico che lo Stato Congolese concede alle diverse confessioni religiose, e in particolare alla Chiesa cattolica e alle sue istituzioni, si trattano i vari problemi che il confronto tra diritto civile di quel paese e diritto canonico presenta. In pratica vengono focalizzati due gruppi di problemi che riguardano sia la personalità giuridica degli enti ecclesiastici in genere, sia tutto quanto concerne l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa nel Congo. Si vuole trovare una possibile armonia tra le esigenze del sistema di norme del diritto canonico e del diritto civile, per rispettare la laicità dello stato e la missione della Chiesa, al fine di garantire la crescita del bene comune delle persone che vivono in quel paese.

Nel primo capitolo di questo lavoro viene offerto uno sguardo generale alle questioni che vengono affrontate nei susseguenti capitoli, questi comprende una breve presentazione storica della situazione politica di quella repubblica e dell'azione missionaria della Chiesa cattolica presente tra quelle genti e inoltre, arrivando a toccare la questione della laicità dello stato congolese e la sua legislazione sulle religioni.

Il secondo capitolo è dedicato alla personalità giuridica degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica riconosciuti come tali dallo stato congolese, in quanto associazioni senza fine lucrativo, questi sono: il comitato permanente della conferenza episcopale, le diocesi, la Caritas-Congo, le congregazioni religiose; non sono la conferenza episcopale, le parrocchie, le provincie ecclesiastiche, e alcune opere di carità e istituzioni di formazione come l'università cattolica, gli ospedali, ecc. Specificamente viene esaminato l'aspetto fiscale del rapporto istituzioni cattoliche e stato congolese.

Nel terzo capitolo vengono poi esaminati i vari problemi dell'amministrazione in senso generale dei beni della Chiesa nei suoi differenti risvolti, incluso l'acquisto,

l'amministrazione come atto specifico, l'alienazione, e alcuni problemi connessi alle liberalità e in particolare alla successione.

Il quarto capitolo propone infine alla luce dei problemi evocati nei rapporti tra le due istituzioni, un paritario riconoscimento tra Chiesa e stato, quindi ne consegue che la Chiesa, nell'ottica di una legge sul riconoscimento dei diversi culti, veda approvate dallo stato le sue istituzioni, nella maniera che rispetti la loro natura come parte di un sistema proprio qual è quello dell'organizzazione ecclesiale che ha come fine l'annuncio del vangelo e la salvezza delle anime secondo la sua specifica missione. Per arrivare allora ad una veritiera convenzione sullo statuto civile della Chiesa nella Repubblica Democratica del Congo è necessario riconoscere da parte dello stato l'unità della Chiesa cattolica in quanto tale, avere in considerazione il diritto canonico, concordare la possibilità di un partenariato chiaro. La storia dei rapporti tra le due istituzioni, sviluppatasi nell'ottica dei diversi sistemi istauratisi negli ultimi due secoli, con concordati nell'epoca coloniale, e con accordi nei tempi più recenti, richiede forse un'altra tipologia di linguaggio, che preveda una legge particolare sull'esercizio del culto in quel paese al fine di svincolare il riconoscimento delle istituzioni ecclesiali dalla semplice legge sulle associazioni senza fine di lucro, per arrivare alla stipulazione di uno statuto civile della Chiesa cattolica e dei suoi diversi enti in quel paese che ne rispetti la loro specifica natura. Negli annessi del lavoro viene poi portato come esempio su questo aspetto, l'accordo fatto in quello stesso continente, tra la Sede Apostolica e lo stato del Gabon sui principi e su certe disposizioni giuridiche concernenti le loro relazioni e la loro collaborazione.

Tutto il lavoro è accompagnato da una buona bibliografia, soprattutto in lingua francese, che risente però di qualche specifica tendenza sia di gruppi linguistici che di autori provenienti da determinate aree culturali, forse una maggiore internazionalizzazione di essa, avrebbe aiutato a sviluppare alcune considerazioni più pluralistiche, per rispettare la diversità di proposte che si voleva porre alla base dello sviluppo teoretico del lavoro, anche se non sono del tutto esclusi quando si portano, sui diversi aspetti connessi, gli esempi dei sistemi adottati, in Europa, in Francia, in Italia, in Portogallo, in Grecia. Siamo rimasti in parte meravigliati, che nella specifica prospettiva di questo lavoro non si tocchi per nulla l'aspetto dell'inculturazione della fede e quindi anche del diritto ecclesiale, che rispettando le culture del luogo, sappia anche sviluppare un proprio diritto più attento al-

le tradizioni locali e meno a quelle occidentali, anche in vista di società sempre più multiculturali. Lo studio comunque nel suo risultato si presenta di un certo valore come tentativo di dare alcune risposte al diritto comparato tra Chiesa e stato nei diversi campi dei loro rapporti e istituzioni.

Vincenzo Mosca

**N. Loda**, *L'evangelizzazione delle genti nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (cc. 584-594)*, Universitalia, Roma 2007, 491 pp.

Il fondamentale aspetto dell'azione missionaria della Chiesa o dell'evangelizzazione delle genti è trattato nel vigente diritto ecclesiale sia nel *Codex Iuris Canonici* (cann. 781-792) che nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (cann. 584-594). Questo volume del prof. Natale Loda, docente di diritto canonico delle Chiese orientali e di CIC e CCEO comparati presso l'Istituto "Utriusque Iuris" della Pontificia Università Lateranense di Roma, attraverso una lettura dei canoni del CCEO ci presenta la dinamica missionaria delle chiese cattoliche d'oriente dal punto di vista più propriamente giuridico, ma con un continuo riferimento interdisciplinare alla teologia e storia di quelle chiese, presentando la necessità di un progetto missionario caratterizzato "orientalmente" sia all'interno che all'esterno di quelle comunità, nonostante vari limiti determinati da molti fattori. Vengono così poste in risalto convergenze e divergenze tra i due codici, valorizzando la pluralità di forme e modi di vivere la propria fede nell'ottica missionaria sulla base della tradizione e del rito, partendo da quel fondamentale evento che è stato nella vita della Chiesa il Concilio Vaticano II, fino ad arrivare ai documenti magisteriali più recenti relativi soprattutto alla missionarietà.

Nel primo e più ampio capitolo di questo studio si tratta del diritto missionario nei suoi fondamenti magisteriali. Partendo da alcuni principi teologici della missione si passa ad esaminare l'istituzione della S. Congregazione *de Propaganda Fide*, con i suoi prodromi nella S. Congregazione *De rebus Graecorum* per arrivare all'indipendente S. Congregazione *De Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis*. In questo itinerario si pongono in risalto alcuni problemi come la "*praestantia ritus latini*", e la "latinizzazione delle chiese orientali", la missionarietà verso gli ortodossi nel coinvolgimento delle chiese orientali cattoliche. Insieme ai documen-



ti specifici missionari per tutta la Chiesa cattolica vengono poi esaminati i documenti più propriamente orientali a partire dal CIC 1917 con la specifica legislazione evolutiva sottolineando quelli conciliari con un cammino ecclesologico che va dalla *Lumen gentium*, al decreto *Orientalium Ecclesiarum*, all'*Ad gentes* e il rapporto con le Chiese Orientali Cattoliche, nonché ai documenti postconciliari relativi sempre alla missionarietà come l'esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, al CIC 1983, alla enciclica *Slavorum apostoli* e alla *Redemptoris missio*, ma anche l'istruzione *Dialogo e Annuncio*, la lettera apostolica *Orientalium lumen* e l'enciclica *Ut unum sint*. Chiudono questo itinerario magisteriale, che potremmo considerare come la prima parte di questo capitolo, le lettere apostoliche *Tertio millennio adveniente* e *Tertio millennio ineunte*. Nella seconda parte, sempre di questo primo capitolo si prosegue con un esame di alcuni termini che possono fornire una ermeneutica di base al tema missiologico considerato come: *missio*, missioni, *plantatio ecclesiae*, evangelizzazione e nuova evangelizzazione.

Il capitolo secondo si occupa precipuamente dei canoni che fanno parte del Titolo XIV del CCEO con la relativa intitolazione, differente da quella del CIC, *De evangelizatione Gentium* che mostra una tonalità scritturistica maggiore, riassumendo tutta l'attività della Chiesa non solo riferita al *munus docendi* ma anche a quello *sanctificandi e regendi*. Due brevi parti introducono l'intero discorso missionario circa la costituzione specifica delle Chiese *sui iuris* del CCEO nei cann. 27-28 ed il rapporto fra la tradizione che caratterizza morfologicamente le chiese *sui iuris* orientali ed il rito in un ottica di missionarietà. Quest'ultimo argomento diviene imprescindibile vista la collocazione delle stesse chiese nella dinamica della tradizione, ricorrendo questa sempre ferma e determinante nella storia delle chiese d'oriente. È da notare in questo capitolo la valorizzazione che si fa della cultura quale elemento ed espressione dell'evangelizzazione, nella specifica visuale orientale, considerando anche il tema dell'inculturazione della fede nella catechesi, nei riti liturgici, nell'arte sacra, nel diritto particolare.

Segue il capitolo terzo che continua nella lettura codiciale del CCEO valutando i canoni relativi alla missionarietà e alle modalità di evangelizzazione, sempre secondo la specifica visione ecclesologica delle Chiese d'Oriente e secondo la loro particolare organizzazione e organismi competenti. Si tratta in questo capitolo anche dei catecumeni e della necessaria ascrizione di ogni fedele ad una Chiesa *sui iuris* il più vicino possibile alla chiesa locale di provenienza della comunità in-

serita in un determinato contesto locale. Questo capitolo è il più breve dell'intera trattazione, è di circa 11 pagine e appare un po' disomogeneo rispetto agli altri capitoli, soprattutto al primo, che è di oltre 150 pagine.

Il capitolo quarto ha come oggetto le persone e le opere nel loro esplicitarsi nella missione della Chiesa, avendo come riferimento il sacramento del battesimo, l'ufficio, le persone, e l'attività missionaria. Si evidenziano le differenti modalità di approccio alla missione della Chiesa non come classificazione o categorizzazione astratta, ma nella pienezza dinamica e potenzialità, soprattutto nell'ottica di una "diakonia" e servizio da prestare alla Chiesa. Dalla definizione e categorie di missionari si passa alle doti e ai requisiti di questi per un efficace loro impegno sia nella *plantatio* che nella *radicatio Ecclesiae*. A tal fine si richiede la promozione vocazionale e la formazione catechetica, accompagnata dalla promozione dell'apostolato dei laici e degli Istituti di vita consacrata, ma anche l'erezione di scuole e di istituti simili e l'educazione cristiana, e non deve mancare il dialogo e la cooperazione con i non cristiani, e la collaborazione ecumenica. Tra i soggetti specifici, nella responsabilità comune di tutti i *Christifideles* all'opera di evangelizzazione, notiamo quella dei patriarchi e degli arcivescovi maggiori, dei metropolitani *sui iuris* e degli altri eparchi e gerarchi capi di chiese *sui iuris*, dei chierici celibi e di quelli coniugati, dei diaconi celibi e di quelli coniugati, sia transeunti che permanenti, degli altri chierici minori e dei monaci e degli altri religiosi, dei catechisti e degli altri ministeri, nonché di gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali, con un'attenzione particolare alla famiglia e ai giovani.

Il quinto capitolo, l'ultimo di questo consistente lavoro, partendo dall'assioma che tutta la Chiesa è missionaria offre una valutazione delle problematiche e prospettive che si pongono nel cammino della Chiesa attraverso i diversi fenomeni considerati, come la secolarizzazione, la globalizzazione, le emigrazioni e che attendono ancora una risposta giuridicamente valida nella vita e nella prassi della Chiesa. Tenuto conto della mancanza di una vera azione missionaria delle Chiese orientali, si richiede la soluzione di alcune tematiche quali la territorialità e la personalità in un contesto missionario, ma anche la necessità di una vera progettazione missionaria peculiarmente determinata con sensibilità propria ecclesiale dell'Oriente verso la redazione di un programma pastoralmente mirato ed efficace.

Tutta l'opera è accompagnata da una bibliografia accurata e ben utilizzata, nonché da citazioni di autori di respiro internazionale. Non ci sono molti studi così

particolarmente sensibili alla tematica missionaria nell'ottica orientale, con una salda prospettiva teologica. Ringraziamo il prof. Loda per averci dato la possibilità di leggere e apprezzare questo lavoro.

V.M.

**S. Recchi** (ed.), *Autonomie financière et gestion des bien dans les jeunes Eglises d'Afrique*, Etudes "Droit Canonique et Culture", sous la direction de Silvia Recchi, Département de Droit Canonique, Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé 2003, 241 pp.

Quest'opera collettiva tratta del problema dell'autonomia finanziaria e della gestione dei beni delle giovani chiese dell'Africa, in particolare del Camerun. In una prospettiva interdisciplinare si mostra essenzialmente qual è la situazione d'indipendenza o sottomissione di queste chiese dalle loro chiese madri d'occidente e il loro grado di maturità.

Il primo contributo è di Silvia Recchi e riguarda l'impiantazione delle chiese nuove e il problema dell'autofinanziamento delle chiese dell'Africa centrale con un approccio canonico, in cui si sottolinea la preoccupazione dell'episcopato africano per il prolungamento di questa dipendenza dagli aiuti finanziari stranieri. Nell'ottica di una vera comunione che parta dallo scambio reciproco e di pari dignità, si richiede la purificazione da ogni forma di assistenzialismo per arrivare ad un più responsabile impegno di tutti i fedeli.

Mariangela Mammi nel suo intervento, pone poi in luce i principi teologici che sono alla base dell'autofinanziamento, che sorgono da una sintesi tra l'ecclesiologia trinitaria e la teologia eucaristica e che mirano insieme a costruire la comunione. Per questo è necessario liberarsi da una certa "sindrome della dipendenza", facendo ricorso all'uso di tutta la propria libertà e razionalità per un rinnovato impegno di formazione che modifichi i modelli e gli stili di vita nonché le strutture finora proposti, per arrivare alla presa in carico del proprio destino per lo sviluppo delle potenzialità tuttora nascoste delle giovani chiese.

Oscar Eone affronta poi uno dei problemi più scottanti della situazione africana quello del sostentamento e della sicurezza sociale del clero secolare del Ca-

merun. Partendo da un'analisi dell'attuale sistema viene alla luce il grado d'indipendenza delle diocesi del Camerun dalle risorse dei paesi occidentali. Purtroppo il quadro che emerge dal confronto con l'organizzazione proposta dalla vigente normativa ecclesiale è che le strutture ecclesiali presenti in quel paese in merito a tale aspetto, non possono reggersi con le proprie sole forze, occorre fare riferimento continuo ai finanziamenti delle chiese occidentali con il rischio di un loro esaurimento. Si propone quindi la costituzione di organismi diocesani e nazionali che guardino nell'insieme alla risoluzione dei problemi connessi.

Alfred Nothum presenta poi i compiti, il ruolo e l'opportuna costituzione del consiglio diocesano per gli affari economici che purtroppo in diverse diocesi dell'Africa centrale o non è presente o funziona male. Si richiede quindi come previsto dal CIC la sua obbligatoria costituzione affinché possa essere un organismo di aiuto per il vescovo nella gestione dei beni ecclesiali, sottolineando il valore della trasparenza di un'amministrazione ecclesiale da cui dipende anche la credibilità dell'annuncio evangelico. È competenza poi delle Conferenze episcopali stabilire la somma minima e massima per gli atti di amministrazione straordinaria degli enti soggetti alla potestà dei vescovi diocesani, affinché questo organismo possa efficacemente contribuire alla gestione e controllo del patrimonio di una diocesi.

Con l'articolo di Signie ci viene poi mostrata la pratica in Camerun del consiglio parrocchiale per gli affari economici. Dopo la presentazione di uno sguardo storico alle strutture della gestione dei beni nei diversi secoli di vita della Chiesa si passa all'esame delle prescrizioni canoniche riguardo a questo consiglio, sottolineando la sua importanza come un organo di corresponsabilità che permette ai fedeli di partecipare alla gestione dei beni delle loro comunità parrocchiali. Anche qui il divario esistente tra le prescrizioni della disciplina ecclesiale e la pratica di questo organismo nell'attuale situazione delle chiese del Camerun è ancora molto profondo, per cui si richiede una consapevolezza dei parroci alla sua utilizzazione e un impegno maggiore dei fedeli per un efficace e trasparente amministrazione dei beni parrocchiali.

Il contributo di Maryvonne Palessonga sulla povertà religiosa nel contesto africano, entra in un altro settore dell'amministrazione dei beni, quello della testimonianza dei consacrati religiosi a partire dall'impegno del loro voto di pover-

tà. È ben nota l'opera svolta da questi soggetti ecclesiali riguardo “alla *missio ad gentes*”, senza il loro fecondo contributo che emerge in tutta la storia della Chiesa, molte comunità locali oggi non esisterebbero. Distinguendo tra povertà e pauperizzazione, non si può ignorare che il tenore di vita di queste comunità rispetto alla media delle famiglie africane è generalmente superiore, occorre quindi riflettere profondamente su una testimonianza personale e collettiva in tale contesto accettando i suoi limiti e anche le sue possibili revisioni, per una proficua evangelizzazione che non si limiti alla promozione umana e sociale. Resta incontestabile il loro apporto alla crescita delle giovani chiese di quel continente.

L'ultimo dei contributi è ancora di Silvia Recchi che presenta la gestione dei beni negli istituti religiosi mostrando in forma semplice ma chiara i principi fondamentali delle norme ecclesiali per questi soggetti. Non si può negare che gli istituti religiosi hanno anche loro bisogno dei beni temporali per realizzare la loro specifica missione che è stata data dallo Spirito per l'edificazione di tutta la Chiesa. Le norme canoniche vogliono proteggere soprattutto la “giusta autonomia” di vita e di governo riconosciuta dalla legislazione ecclesiale a questi istituti e apportare un aiuto per una gestione coerente alle loro proprie finalità.

Il volume si chiude con la presentazione di un'inchiesta tenuta tra gli istituti religiosi dell'Africa centrale e i cui risultati vengono commentati da Emanuela Furlanetto. Senza alcuna pretesa di essere un'inchiesta sociologica, il lavoro nel suo metodo rigoroso ha voluto piuttosto mostrare l'importanza di un dialogo tra i diversi istituti religiosi riguardo ad alcuni aspetti della loro vita, e specificamente nel campo dell'amministrazione dei beni e dell'autofinanziamento.

Non possiamo che lodare l'impegno e la proposta culturale di questo volume che nella sua pur modesta veste tipografica, propone una riflessione su alcuni aspetti della vita ecclesiale delle giovani chiese africane molto importanti nel campo dell'amministrazione dei beni ecclesiali. Al Dipartimento di Diritto Canonico dell'Università Cattolica dell'Africa Centrale di Yaoundé, l'augurio di offrirci altri frutti della loro riflessione nel campo del diritto ecclesiale, per ascoltare le voci di chi è impegnato in prima linea nell'azione missionaria della Chiesa.

V.M.

**P. Mambe Shamba Y'Okasa**, *Inculturation et Évangélisation dans le Code de Droit Canonique*, Préface de Mgr. P. Valdrini, Présentation de Mgr. G. Girotti, L'Harmattan Italia, Torino-Paris 2007, 263 pp.

Quest'opera è la pubblicazione della tesi dottorale di Paul Mambe Shamba Y'Okasa sull'inculturazione e l'evangelizzazione nel Codice di diritto canonico, difesa dall'Autore presso la facoltà omonima della Pontificia Università Urbaniana. La prefazione e la presentazione del lavoro sono fatte rispettivamente da due autorevoli professori di diritto canonico. La prima da mons. P. Valdrini, già Rettore emerito dell'Institut Catholique de Paris; la seconda da Sua Ecc. mons. Gianfranco Girotti attuale Reggente della Penitenzieria Apostolica. Dobbiamo subito dire che non meno autorevole è il lavoro dell'Autore, che ci presenta un tema avveniristico riguardo alla teologia del diritto missionario nella prospettiva dell'inculturazione e dell'evangelizzazione.

Non ci sono molti studi su tale tema specifico, così ben documentati e culturalmente stimolanti sia nel linguaggio che nella metodologia interdisciplinare e ne spieghiamo i motivi, seguendo lo stesso itinerario scelto dall'Autore. Partendo da una visione storica del CIC come strumento di evangelizzazione e inculturazione si pone in luce attraverso la sua finalità la stessa realizzazione della missione generale della Chiesa. Il CIC anche se è frutto di una certa cultura, non può in nessun caso sostituirsi allo stesso Vangelo, infatti se il primo ha sempre bisogno di revisione in quanto espressione di una dimensione quella societaria della Chiesa che si esprime attraverso norme e leggi, il secondo rimane sempre lo stesso e va proclamato nella sua interezza, per questo nel campo dell'inculturazione il CIC non può non essere essenzialmente espressione della missione generale della Chiesa che è quella della salvezza delle anime.

La proposta di vedere l'evangelizzazione come missione e diritto specifico della Chiesa si basa primariamente sull'obbligo e diritto di ogni fedele di partecipare alla missione evangelizzatrice della Chiesa sebbene questa acquisizione fondamentale si è evoluta secondo una dinamica variabile. Questa variabilità si verifica sia nella trasmissione del *depositum fidei*, sia nel metodo e nei mezzi di trasmissione, sebbene il suo contenuto sia intangibile. La Chiesa è pervenuta ad una coscienza attuale più attiva ed aperta nella sua missione evangelizzatrice come suo diritto innato; questa missione ha quindi bisogno di norme che si arricchiscono di nuovi significati e contributi secondo le epoche diverse per rispondere a situazioni e necessità concrete.

Da questo panorama sorge l'urgenza dell'inculturazione nella missione non solo nel campo teologico e missiologico ma anche giuridico. Poiché l'inculturazione è inseparabile dall'evangelizzazione lo stesso diritto deve essere attento all'aspetto antropologico culturale affinché esso stesso possa essere inculturato. I cann. 781-792 sull'azione missionaria della Chiesa, inseriti nel libro III del CIC sulla funzione d'insegnare della Chiesa se da una parte ci indicano la sua connessione con l'attenzione da dare al magistero ecclesiale, nella protezione del *depositum fidei* nell'annuncio del Vangelo, dall'altra ci indicano nella loro esposizione un metodo che seguendo l'analogia del mistero dell'incarnazione richiede in tutte le culture anche una loro morte e resurrezione, coniugando insieme l'unità nella pluralità. Per questo è richiesta un'attenta opera di discernimento, anche a livello normativo nell'orizzonte della *communio ecclesiarum*.

Un esempio in questa dimensione della vita della Chiesa ci viene dal ruolo svolto sempre dalla "consuetudine", in vigore da tempi antichi, sia come interpretazione della legge, nella capacità di una comunità di recepirla, sia come riconoscimento dell'autorità legislativa secondo il rispetto di una competenza reciproca (*secundum legem, contra legem, praeter legem*).

Il volume si chiude con una proposta che richiede un percorso da seguire, nel quinto dei capitoli di cui questo studio è composto: le chiese particolari, luoghi d'inculturazione. Sulla base di uno sviluppo teologico del concetto di chiese particolari e locali che trovano nell'eucarestia l'epicentro del loro sviluppo e cattolicità verso l'unità, nel campo specifico dell'inculturazione da un punto di vista normativo il problema è visto soprattutto come affermazione dei diversi diritti particolari, sia nei soggetti competenti (concili particolari, sia plenari che provinciali, conferenze episcopali, sinodi diocesani, singoli vescovi, istituti di vita consacrata) sia nei diversi ambiti in cui si esplica (governo, organizzazioni, liturgia, ministeri, amministrazione dei beni, ecc.). Non mancano esempi concreti di esperienze inculturative soprattutto in Africa, con le proposte del compianto cardinale Malula a Kinshasa e del cosiddetto rito zairese, ricordi che fanno piacere sentire a tutti, per il fervore di iniziative pastorali prese in quel paese soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, oggi Repubblica Democratica del Congo, luogo e cultura dal quale l'Autore proviene. In appendice troviamo anche alcuni documenti annessi che vanno da testi di Bartolomeo Las Casas (1474-1566), ad alcune istruzioni date fin dalle origini dalla Congregazione di Propaganda Fide

(1659 e 1845), fino ad arrivare all'ormai famoso documento della commissione teologica internazionale su fede e inculturazione del 1989.

Ci si permetta fare qualche osservazione. Avremmo apprezzato di più leggere le ricche ed esaurienti note a pie' di pagina, agevolando il lettore nella sua consultazione, che non sono prive di ulteriori approfondimenti rispetto al tema dell'inculturazione e alla metodologia interdisciplinare seguita. Forse qualche esempio di legislazione particolare della Conferenza Episcopale del Congo o di qualche vescovo di quel paese non avrebbe fatto male. L'ottima bibliografia utilizzata non è priva di qualche errore, forse dimenticanze o refusi, ma queste sono solo osservazioni marginali rispetto al valore in sé dell'opera.

Alla fine desideriamo ancora congratularci con l'Autore e un ricordo ci sembra opportuno farlo riguardo al moderatore di questa tesi, e cioè Sua Ecc. Dimitrios Salachas, già professore di diritto canonico presso la stessa facoltà della Pontificia Università Urbaniana, e oggi vescovo di rito bizantino in Grecia, di cui nel lavoro si vedono le tracce in diversi richiami al CCEO. Auguriamo all'Autore di pubblicare altri studi dello stesso tenore e metodo, che rivelano una sintesi vitale di teologia, storia, diritto e pastorale.

V.M.

## LIBRI RICEVUTI

**Jesu Pudumai Doss**, *Freedom of Enquiry and Expression in the Catholic Church. A Canonical-theological Study*, Foreword Mons. Angelo Amato, Secretary, Congregation for Doctrine of Faith, Kristu Jyoti Publications, Salesians of Don Bosco, Kristu Jyoti College, Bangalore 2007.

**Victor G. D'Souza** (ed.), *In the Service of Truth and Justice*. Festschrift in Honour of Prof. Augustine Mendonça Professor Emeritus, Centre of Canon Law Studies, St Peter's Pontifical Institute, Bangalore 2008.

**Jesús Miñambres** (ed.), *Diritto canonico e servizio della carità*, (Monografie giuridiche 33), Giuffrè Editore, Milano 2008.